

TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

R.G.10/16 c.p.

cou. 4577/16

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da

- dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
- dott. Elena Rossi Giudice
- dott. Gianluigi Zulian Giudice

In relazione alla domanda di concordato preventivo presentata ai sensi di cui all'art.161, sesto comma, If presentata da

Tecnigold spa in liquidazione

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 7/4/16 con il quale Tecnigold spa in liquidazione, con sede in Borso del Grappa, via Molini 30, ha chiesto ed ottenuto il termine di 60 giorni al fine di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f., sesto comma, termine prorogato di ulteriori 60 giorni;

rilevato che la ricorrente ha depositato, in data 10/8/16, il piano e la documentazione ritenuta necessaria;

considerato che, con decreto 11/10/16, questo Tribunale ha fissato l'udienza ex art. 162 l.f. evidenziando alcuni aspetti critici e dando atto che la stessa Tecnigold aveva chiesto un nuovo termine per modificare il piano depositato e



la relativa attestazione in quanto la transazione fiscale presentata all'Agenzia delle Entrate era stata da questa dichiarata inammissibile;

rilevato che, in data 19/10/16, Tecnigold ha depositato una memoria illustrativa delle modifiche apportate al piano e alla proposta di concordato, con una nuova attestazione;

considerato che, all'udienza del 21/10/16, da un lato, il creditore Argor che aveva presentato istanza di fallimento, ha dichiarato di desistere dalla predetta istanza, dall'altro, il Pubblico Ministero ha formulato nuova istanza di fallimento;

sentite le parti ed acquisito il parere del Commissario Giudiziale.

osserva

Sulla contemporanea pendenza del procedimento prefallimentare e quello concordatario.

Prima della riforma, vigeva il principio c.d. di "prevenzione" del concordato rispetto al fallimento, secondo cui, nel caso di concorrenti procedure di concordato e fallimento, il fallimento non poteva essere dichiarato se non dopo la chiusura con esito negativo del procedimento concordatario.

Successivamente alle riforme 2005/2007, la sentenza della Suprema Corte n. 1521/13 sembrava aver superato il principio della prevenzione, affermando che tra le due procedure non ricorreva un'ipotesi di pregiudizialità necessaria quanto, piuttosto, un fenomeno di consequenzialità e di assorbimento che determinava un'esigenza di coordinamento tra i due procedimenti.

Di recente, con le pronunce 9935 e 9936 del 2015, la Suprema Corte ha sancito che è possibile dichiarare il fallimento, in pendenza di una procedura concordataria, solo dopo che la domanda di concordato sia stata esaminata e

risolta in senso negativo, per inammissibilità, revoca dell'ammissione, mancata omologazione: con ciò, riaffermando il principio della prevenzione.

Aderendo a tale impostazione, questo Tribunale condivide l'osservazione secondo cui la perdurante vigenza del principio di prevenzione sia ricavabile dal sistema, il quale riconosce un *favor* al concordato e gli attribuisce la funzione di prevenire il fallimento attraverso una soluzione alternativa fondata sull'accordo.

Ciò premesso, nel caso di specie, in cui coesistono le istanze di fallimento rispetto alla domanda di concordato, va richiamato senz'altro il principio secondo cui *in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 lf* (Cass. n.9935/15) essendo maggiormente coerente con il sistema ritenere che il fallimento non possa intervenire finché la procedura di concordato non abbia avuto esito negativo.

In ogni caso, nella fattispecie in esame, va osservato che l'istanza di fallimento, depositata prima della presentazione della domanda di concordato, è venuta meno, essendo stata fatta oggetto di desistenza da parte del suo autore (v. verb. ud. 21/10/16); per contro, l'istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero al verbale di udienza, dopo la presentazione della nuova domanda di concordato, non potrà mai costituire un *prius* né logico né giuridico.

Ne consegue che deve essere esaminata preventivamente la domanda di concordato, ancorché modificata a termine scaduto.

Sulla successione di più proposte di concordato preventivo.

Con decreto 11/10/16 è stata fissata l'udienza ex art. 162 lf non solo in quanto il piano presentato nei termini assegnati, in base alle stesse dichiarazioni della parte ricorrente che ne aveva fatto specifica richiesta in data 5/10/16, doveva essere modificato in conseguenza della mancata accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della transazione fiscale, ma soprattutto in quanto l'attestazione sul punto risultava carente anche di un minimo approfondimento circa l'operazione.

In prossimità dell'udienza del 21/10/16, in data 20/10/16, Tecnigold ha depositato un piano modificato con relativa documentazione integrativa.

Ora, di regola, la presentazione di un piano modificato nella pendenza del termine per la declaratoria di inammissibilità equivale alla presentazione di un nuovo piano (infatti, il termine assegnato ex art. 161 sesto comma lf è perentorio: v. Cass. 6277/16); tuttavia, in tema di successione di proposte di concordato, riferite al medesimo stato di insolvenza nonché al medesimo imprenditore, occorre valutare se il ricorrente abbia inteso abbandonare o meno la domanda iniziale di concordato (cfr. Cass. 495/15).

In realtà, la ricorrente, con la modifica sia pur sostanziale del piano e della proposta, non risulta avere in alcun modo rinunciato alla domanda di concordato di talché non è ravvisabile alcuna cesura procedurale con restituzione al Tribunale del vaglio di ammissibilità della proposta di concordato modificata.

Infatti, la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato preventivo e/o il relativo piano è sancito dagli art. 161, comma 3, art. 162 comma 1 ed art. 175 comma 2 della legge fallimentare, seppure con il preciso limite temporale di esercizio fissato nell'inizio delle operazioni di voto.

Sulla natura del piano di concordato preventivo proposto.

La proposta finale al vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale si fonda essenzialmente su un contratto di affitto di azienda finalizzato al trasferimento della stessa azienda.

Così come prospettato, dunque, si tratta di un concordato in continuità indiretta atteso che, a seguito dell'introduzione dell'art. 186 *bis* lf., anche il concordato cd. con continuità indiretta è ascrivibile alla categoria del concordato con continuità aziendale, dovendosi avere riguardo alla continuazione della vita dell'azienda sia che avvenga in capo all'originario imprenditore sia che avvenga in capo a terzi affittuari o acquirenti. Infatti, la nozione di continuità aziendale, così come definita espressamente dalla norma appena indicata, ricomprende sia la fattispecie della cd. continuità diretta dell'attività in capo all'imprenditore, sia quella della continuità indiretta attuata mediante cessione o conferimento a terzi dell'azienda in esercizio.

Pertanto, l'affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, si presenta come un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale in vista di un suo successivo passaggio a terzi. Va condiviso l'orientamento secondo cui l'affitto d'azienda che persegue la finalità di mantenere in vita, di continuare l'attività d'impresa, non è altro che uno "*strumento ponte*" per giungere alla cessione o al conferimento della stessa senza il rischio della perdita dei valori intrinseci - primo fra tutti l'avviamento - che un suo arresto, anche solo momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile.

L'affitto d'azienda rappresenta, quindi, uno strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della



conservazione dell'impresa, e dall'altro al miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Sulla ammissibilità della proposta di concordato preventivo.

Il piano di concordato proposto prevede di far fronte al fabbisogno concordatario attraverso:

- l'esercizio dell'azienda da parte dell'affittuaria Sola Grazia srl per il corrispettivo annuo di € 300.000,00;
- cessione dell'azienda a favore del soggetto aggiudicatario previo esperimento di procedura competitiva ex art.163-bis l.f al corrispettivo di € 9.700.000,00, offerti da Starlight Harmony Limited, società offshore con sede nelle Isole Vergini Britanniche e riconducibile al gruppo indonesiano UBS;
- la liquidazione del magazzino attualmente esistente con previsione di realizzo di € 1.209.908,00;
- la liquidazione dei beni non strategici;
- l'incasso dei crediti.

La ricorrente ha depositato documentazione integrativa idonea a superare i rilievi critici svolti dal Tribunale circa la carenza di attestazione rispetto al piano inizialmente presentato e circa agli aspetti evidenziati dal Commissario giudiziale nel primo parere. In particolare:

- *sulla transazione fiscale*, la ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Entrate una nuova proposta che, rispetto al debito erariale di € 1.336.074,00, prevede uno stralcio complessivo di € 761.850,00 con un pagamento di € 574.222,00 entro il 31/12/17. Tale nuova proposta non risulta condizionare la fattibilità del concordato in quanto la società

ha istituito un apposito fondo rischi in privilegio corrispondente all'importo della falcidia proposta e tant'è che l'attestatore ha precisato come l'accantonamento per un importo pari allo stralcio rende privo di effetti l'esito della transazione fiscale sulla complessiva proposta concordataria. Anche il Commissario giudiziale, con il parere depositata in data 28/10/16, ha riferito che la nuova domanda di transazione fiscale appare essere in linea con quanto richiesto dalla Agenzia e che, in ogni caso, il piano di concordato può prescindere dall'esito di detta domanda sia per la prudenziale previsione di un fondo rischi caso di mancata adesione e sia per la possibilità, in tale ipotesi, di proseguire con il contenzioso tributario rispetto al quale non è da escludere la possibilità di esito favorevole alla società e quindi di riduzione comunque della pretesa erariale;

- *sulla completezza della documentazione*, la ricorrente ha depositato una nuova attestazione che risulta completa nonché sono state integrate le relazioni ex art.160, comma 2, If sia in relazione alla determinazione del valore dei macchinari, esattamente individuati sia in relazione alle somme depositate sul conto corrente BNL e sia in relazione ai beni oggetto di pegno rotativo.

Ogni ulteriore approfondimento andrà svolto a cura del Commissario giudiziale in funzione della corretta informazione ai creditori.

Sulla autorizzazione alla vendita dell'azienda.

Con il ricorso depositato in data 10/8/16, Tecnigold ha chiesto di essere autorizzata a stipulare il contratto di cessione di azienda attualmente

concessa in affitto a Sola Grazia, previo esperimento della procedura competitiva ex art. 163 *bis* lf.

Al riguardo, va osservato che tale autorizzazione potrà intervenire ex art.167 lf una volta espletata la procedura competitiva e, pertanto, va disposta la ricerca di interessati all'acquisto attraverso l'apertura di un procedimento competitivo che preveda, in conformità a quanto disposto dall' art. 163 *bis* lf:

- le modalità di presentazione di offerte irrevocabili;
- l'individuazione degli aspetti che assicurino la comparabilità;
- i requisiti di partecipazione degli offerenti e le garanzie che dovranno prestare;
- le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti;
- la fissazione della data per l'esame delle offerte;
- le modalità di svolgimento della procedura competitiva;
- le forme di pubblicità del decreto di offerta in vendita.

A tal fine, la ricorrente dovrà sottoporre all'esame del Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale, una richiesta, con la specificazione di quanto appena precisato, di emissione del decreto di apertura del procedimento competitivo entro il 20/11/16 tenendo presente che dovranno essere assicurati almeno 30 giorni per la pubblicità e che l'iter procedimentale competitivo dovrà essere completato entro il 31/1/17.

L****

Tutto ciò premesso, ritenuto che, sulla base del ricorso introduttivo e della documentazione integrativa, non sussistano ragioni ostative

all'ammissibilità del piano e che ogni altra valutazione debba essere
demandata ai creditori;

visto l'art. 163 lf,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di **Tecnigold spa in liquidazione,**
con sede in Borso del Grappa, via Molini 30, c.f. 00655130268

delega

alla procedura il giudice dott. Caterina Passarelli;

nomina

Commissario giudiziale il dott. Giovanni Francescon

ordina

la convocazione dei creditori per l'udienza del **giorno 7/3/17 alle ore 9.00**, avanti
al Giudice delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano V), assegnando termine
fino al 30/11/16 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

dispone

- che la ricorrente provveda al deposito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale, entro 15 giorni dal presente decreto, della somma di €. 200.000,00 per le spese di procedura, mediante libretto di deposito bancario a nome della procedura e vincolato a provvedimento del G.D, da aprirsi presso Banca Nazionale del Lavoro spa;
- che la ricorrente presenti la richiesta di emissione del decreto di apertura del procedimento competitivo al Giudice Delegato entro il 20/11/16.

autorizza

all'ammissibilità del piano e che ogni altra valutazione debba essere
demandata ai creditori;

visto l'art. 163 lf,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di **Tecnigold spa in liquidazione,**
con sede in Borso del Grappa, via Molini 30, c.f. 00655130268

delega

alla procedura il giudice dott. Caterina Passarelli;

nomina

Commissario giudiziale il dott. Giovanni Francescon

ordina

la convocazione dei creditori per l'udienza del **giorno 7/3/17 alle ore 9.00**, avanti
al Giudice delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano V), assegnando termine
fino al 30/11/16 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

dispone

- che la ricorrente provveda al deposito presso la Cancelleria fallimentare del
Tribunale, entro 15 giorni dal presente decreto, della somma di €. 200.000,00
per le spese di procedura, mediante libretto di deposito bancario a nome della
procedura e vincolato a provvedimento del G.D, da aprirsi presso Banca
Nazionale del Lavoro spa;

- che la ricorrente presenti la richiesta di emissione del decreto di apertura del
procedimento competitivo al Giudice Delegato entro il 20/11/16.

autorizza

il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, previa informazione periodica mensile al Commissario giudiziale, nel limite massimo di €. 10.000,00 per ogni singolo atto.

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme previste dall'art.166 L.F.

Treviso, 4/11/16

Il Presidente Relatore

Caterina Passarelli

TRIBUNALE DI TREVISO

- 4 NOV. 2016

Depositato in cancelleria

IL CANCELLIERE
Pierina DAVALT